

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 21 DEL 25/07/2022

Cod. Profilo 153959

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO
- che la Polizia Locale di Catanzaro con nota prot. n. 38422 del 05.04.2022, ha trasmesso il verbale di violazione amministrativa n. 936 reg. Gen. PA153/2022 elevato a carico della sig.ra [redacted] e residente a Catanzaro in via [redacted], legale rappresentante della società [redacted] in quanto violava le norme di cui all'art. 49 c. 4 bis L. 122/10 – art. 64 D.lgs. 59/10 – L. 287/91 – D.lgs. 147/2012 e ss.mm.ii. per il seguente motivo: "*Esercitava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la relativa Scia in un locale adibito* [redacted]

EVIDENZIATO che, si è proceduto alla verifica degli atti rinvenuti presso il Settore dai quali risulta, tra l'altro:
- che presso il SUAP risulta essere stata inoltrata dalla società [redacted] la SCIA prot. n. 2809 12.01.2021, cod. univoco [redacted] relativa all' avvio di una attività di [redacted] con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in [redacted]
- che la pratica è stata trasmessa come di consueto agli uffici interessati dal procedimento con nota prot. n. 108237 del 06.08.2021;
- che il Comando di Polizia Locale, con nota prot. 104753 del 29.07.2021 ha comunicato al SUAP che a seguito di sopralluogo eseguito in data 28.06.2021 il pubblico esercizio di che trattasi non è risultato conforme al D.M. 564/92 esprimendo, conseguentemente, parere negativo;
- che il SUAP, per le motivazioni di cui alla nota prot. n. 108237 del 06.08.2021, alla quale si fa espresso rinvio, ha comunicato alla Ditta in questione che la pratica di che trattasi:
  - "*ha avuto esito negativo per quanto riguarda l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente decadenza della Scia amministrativa di somministrazione alimenti e bevande e della notifica sanitaria unificata …*",

disponendo, conseguentemente, tra l'altro:
  - *il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande …*";

RILEVATO che, allo stato, presso il SUAP, a seguito del predetto divieto di cui alla nota prot. n. 108237 del 06.08.2021, non risulta essere pervenuta una ulteriore SCIA relativa all'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi presso i locali di [redacted]

RICHIAMATE le prescrizioni del D.lgs. n. 59/2010 ed in particolare i commi 1 e 9 dell'art. 64 circa l'obbligo di munirsi dei necessari titoli abilitativi allo scopo di non incorrere nelle conseguenti sanzioni pecuniarie e accessorie;

TENUTO CONTO che l'avvio e l'esercizio di qualunque attività produttiva è soggetta a norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessario allo scopo di impedire la prosecuzione di un' attività in assenza dei necessari titoli abilitativi e per evitare, tra l'altro, che i trasgressori continuino a trarre vantaggi dalla medesima attività;

RITENUTO, per tutto quanto sopra espresso, di dover vietare alla società [redacted] rappresentata dalla [redacted], anche in conformità con il divieto già disposto a suo tempo dal SUAP, lo svolgimento della sola attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della [redacted]

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, in quanto trattasi di provvedimento sanzionatorio accessorio espressamente previsto e consequenziale all'irrogazione della sanzione pecuniaria, dal richiamato art. 64, c. 9 del D.lgs. n. 59/2010 ed il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTA la L. 287/1991 e ss.mm.ii.
VISTO il D.lgs. n. 59/2010
VISTO il T.U.L.P.S.
VISTA la L. 122/2010
VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.M. 564/92
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Per i motivi sopra detti,

ORDINA

alla sig. [redacted], nata a [redacted] e residente a Catanzaro in [redacted] nella sua qualità di legale rappresentante della società [redacted] il divieto di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della [redacted] ubicata in via [redacted]

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni dalla notificazione al presidente della repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a mezzo pec:
- alla sig. [redacted];

la trasmissione della presente ordinanza:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione Via Acri, n. 24 - CATANZARO;

la pubblicazione della presente ordinanza:
- all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito istituzionale.

L'Istruttore amministrativo
Dott. Gianluca Silipo

Il Funzionario P.O.
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 153959

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 153959